

- conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») le disposizioni dei due regolamenti dovrebbero essere interpretate in modo omogeneo, in particolare in considerazione del fatto che il regime del presente regolamento dovrebbe essere inteso come equivalente a quello del regolamento (UE) 2016/679.
- (6) Le persone i cui dati personali sono trattati da istituzioni e organi dell'Unione, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni e organi, dovrebbero essere tutelate. Il presente regolamento non si dovrebbe applicare al trattamento dei dati personali delle persone decedute. Esso non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.
 - (7) Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate.
 - (8) È opportuno che il presente regolamento si applichi al trattamento dei dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organi e gli organismi dell'Unione. Dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine.
 - (9) Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia in base all'articolo 16 TFUE. Un capo distinto del presente regolamento contenente norme generali dovrebbe pertanto applicarsi al trattamento dei dati personali operativi, quali i dati personali trattati a fini di indagine penale da parte di organi o organismi dell'Unione nell'esercizio di attività nei settori della cooperazione giudiziaria e in materia penale e della cooperazione di polizia.
 - (10) La direttiva (UE) 2016/680 stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Al fine di assicurare lo stesso livello di protezione per le persone fisiche mediante diritti azionabili in tutta l'Unione e di prevenire disparità che possano ostacolare lo scambio di dati personali tra gli organi o gli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE e le autorità competenti, è opportuno che le norme per la protezione e la libera circolazione dei dati personali operativi trattati da tali organi o organismi dell'Unione siano coerenti con la direttiva (UE) 2016/680.
 - (11) Le norme generali del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE. Tali norme specifiche dovrebbero essere considerate come *lex specialis* rispetto alle disposizioni del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi (*lex specialis derogat legi generali*). Al fine di ridurre la frammentazione giuridica, le norme specifiche sulla protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE dovrebbero essere coerenti con i principi alla base del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, nonché con le disposizioni del presente regolamento relative al controllo indipendente, ai ricorsi giurisdizionali, alla responsabilità e alle sanzioni.
 - (12) Il capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi dovrebbe applicarsi agli organi e agli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE, come compiti principali o accessori, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati. Tuttavia, esso non dovrebbe applicarsi a Europol o alla Procura europea finché gli atti giuridici che istituiscono Europol e la Procura europea non siano stati modificati al fine di rendere loro applicabile il capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, nella versione adattata.
 - (13) La Commissione dovrebbe effettuare un riesame del presente regolamento, in particolare del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi. La Commissione dovrebbe altresì svolgere un riesame di altri atti giuridici adottati sulla base dei trattati che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi

